

STATUTO

**"ALBINEA INSIEME CASA
CERVI LUIGI-SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE"
ABBREVIABILE IN "ALBINEA
INSIEME CASA CERVI LUIGI
S.C.S.I.S." OPPURE "CASA
CERVI LUIGI S.C.S.I.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBINEA RE VIA TOGLIATTI 6

Numero REA: RE - 243130

Codice fiscale: 02009450350

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REP.N. 3490/2462

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Società cooperativa denominata

"ALBINEA INSIEME CASA CERVI LUIGI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE", abbreviabile in "ALBINEA INSIEME CASA CERVI LUIGI S.C.S.I.S." oppure in "CASA CERVI LUIGI S.C.S.I.S."

La Società ha sede nel Comune di Albinea (RE), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato ovvero in Comune diverso.

ART. 2

DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

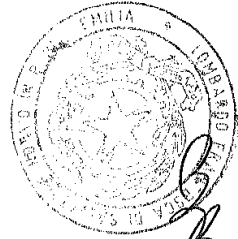
SCOPO - OGGETTO

ART. 3

SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre 1991 n.381, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà sociale, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, un'equa distribuzione dei beni, il lavoro inteso non come strumento, ma come reciproca collaborazione in base alle capacità di ciascuno, e la priorità dell'uomo sul denaro.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.



Tribunale di Albinea
Francesco

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa, inoltre, ha per scopo il fornire ai soci, alle migliori condizioni possibili, beni e servizi nell'ambito del sistema di welfare e in particolare nel settore dei servizi alla persona.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ART. 4

OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett. a), della Legge 8 novembre 1991 n.381 e dell'art. 2 comma 1, della Legge regionale 17 luglio 2014 n.12. La Cooperativa inoltre ha come oggetto sociale le attività di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n.106.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto, concessione, accreditamento e/o in convenzione, le seguenti attività e/o servizi:

- realizzare, nel territorio comunale di Albinea (RE), strutture e servizi di carattere socio-assistenziale per soggetti fragili, anziani, persone in condizioni di disabilità o di parziale o totale non autosufficienza;
- realizzare e promuovere attività di educazione alla salute e a corretti stili di vita anche nell'ambito della prevenzione di malattie e patologie legate al processo d'invecchiamento;
- assicurare la gestione delle predette strutture socio-assistenziali direttamente o mediante la collaborazione o l'affidamento a qualificati organismi terzi;
- realizzare interventi e prestazione sanitarie;
- ricercare, promuovere e sviluppare integrazioni progettuali ed operative e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, del settore "no profit", della cooperazione e

dell'imprenditoria sociale, privata e pubblica.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme la Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre (con espressa esclusione di ogni operazione svolta "da e nei confronti del pubblico") potrà porre in essere anche le operazioni finanziarie e mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse opportune o necessarie al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale primario suindicato. Potrà, allo scopo di stabile investimento, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese o società od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente e sempre che, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti, di fatto, modificato l'oggetto sociale sopra esposto.

Il tutto nei limiti di legge e sulla base delle autorizzazioni previste dalle vigenti norme in materia. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI
ART. 5

SOCI ORDINARI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della



Tr. Milano
[Handwritten signature]

struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che, condividendo lo scopo sociale della Cooperativa, appartengono alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, cioè persone fisiche che prestino attività professionale remunerata presso la Cooperativa da almeno 1 (uno) anno in modo continuativo, possiedano i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgano la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, cioè persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e nei limiti disciplinati dalla normativa vigente;

3) soci fruitori, cioè persone fisiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa. Possono, inoltre, essere soci cooperatori coloro che, nel pieno rispetto dei principi della mutualità esterna tipica delle cooperative sociali, contribuiscono e partecipano alla realizzazione degli scopi quali l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con opere di sensibilizzazione, promozione e sostegno culturale e dei valori della cooperativa stessa. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche pubbliche o private, compresi enti ecclesiastici, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce

al raggiungimento dello scopo sociale.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza con gli scopi sociali della stessa.

ART. 6

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore al limite di cui alla normativa vigente.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare in Assemblea altri soci.

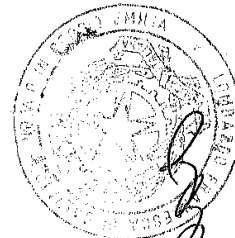
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2545-bis e 2476, secondo e terzo comma, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa, l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine



Tram
Tram
Tram

societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi;
b) nel caso di interesse alla formazione, l'inosservanza dei doveri inerenti la stessa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti spettanti ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 6 (sei) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, deve notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 7

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere né inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39, 40 e 41 del presente statuto.

Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata copia dello statuto.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli Amministratori, nel Libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, se prevista, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ART. 9

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,



Tramite
Francesca

se il socio è persona fisica;
b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 10

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità e i limiti di cui agli artt. 39, 40 e 41 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. L'Organo Amministrativo, tuttavia, potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11

ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 90 (novanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei

pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
f) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
g) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale con le modalità e i limiti di cui agli artt. 39, 40 e 41 del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 12

DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate, ove consentito dalla legge, alla previa decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 39, 40 e 41 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 13

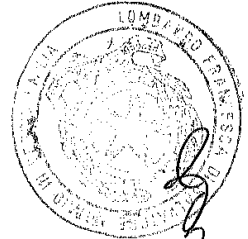
LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 14



Trinca

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ART. 15

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) e f) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ART. 16

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio

1992 n. 59.

ART. 17

CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

ART. 18

ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 19

DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora



Three
Francesca

si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 20

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 21

ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al successivo articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla legge o dal presente Statuto sul funzionamento della Società.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o di Statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ART. 22

VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con

lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale, secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 39, 40 e 41 del presente Statuto.

ART. 23

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale decorre dall'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

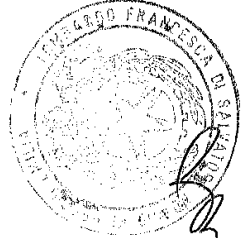
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale unitamente ad un bilancio sociale, così come previsto dalla dall'art. 4, comma 11 della Legge regionale 17 luglio 2014 n. 12.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. Il progetto di bilancio sociale deve essere presentato e approvato secondo le disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);



Tribunale Salerno
Francesca Di Salvo

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 24

RISTORNI

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- * erogazione diretta;
- * aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- * emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 25

ORGANI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ART. 26

ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura

dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica o altro mezzo, purchè idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Ciascuno degli intervenuti, tuttavia, può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 27

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

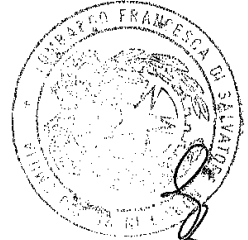
L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo e a determinarne la durata dell'incarico;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dello Statuto;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario.



L'Assemblea deve, altresì, essere convocata quando ne è fatta domanda scritta agli amministratori da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 28

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Fatto salvo quanto previsto da disposizioni inderogabili di legge, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 29

VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; il tutto, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ART. 30

VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere fino ad un massimo di 5 (cinque) voti, così come determinato in sede di accoglimento della domanda di ammissione a socio.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore o sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 31

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ART. 32

AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e, comunque, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

ART. 33

COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ART. 34

CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.



Tram.
Francesco...

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi o consegnarsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 35

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ART. 36

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ART. 37

RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 38

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, o se comunque nominato, i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei Soci.

Qualora la normativa lo consenta, l'Assemblea può nominare un Sindaco Unico.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale (o il Sindaco Unico ove consentito dalla normativa vigente) esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale (o del Sindaco Unico ove consentito dalla normativa vigente) e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

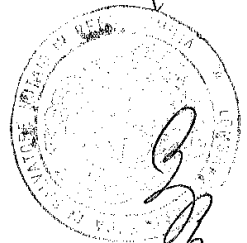
TITOLO VII CONTROVERSIE

ART. 39

CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o



Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

ART. 40

ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione

in vigore al momento della produzione della domanda.

ART. 41

ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 42

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento anticipato della Società nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo di Liquidazione.

ART. 43

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

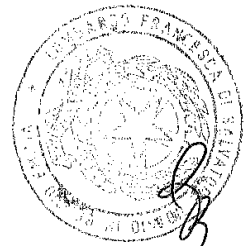
ART. 44

REGOLAMENTI

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento interno della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 28.

ART. 45

PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E



True
Francesca

DEVOLUZIONE

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 46

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

La cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività, darà comunicazione, se obbligatorio per legge o se comunque previsto con approvazione per delibera assembleare, delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

ART. 47

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Qualora, tuttavia, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice